

Quaderni di **NOMOS**

LE ATTUALITÀ NEL DIRITTO

Francesco Saitto

Economia e Stato costituzionale

Contributo allo studio
della "Costituzione economica"
in Germania

13



GIUFFRÈ EDITORE

INDICE

Premessa	IX
----------------	----

CAPITOLO I COSTITUZIONE E "STATO ECONOMICO" NELL'ETÀ DELLA REPUBBLICA DI WEIMAR	1
---	---

1. Le radici del dibattito costituzionalistico tedesco in materia economica.....	2
2. Costruzione dello stato unitario tedesco e governo dell'economia nel passaggio dallo «stato nazionale chiuso» allo «stato aperto della società industriale»	10
3. Il <i>Weimarer Wirtschaftskompromiß</i> tra organizzazione costituzionale, società civile e realtà economica	17
4. La regolazione dell'economia nella Costituzione di Weimar: classe media, consigli e proprietà	28
5. Rathenau e l'economia nuova: "Costituzione economica" e organizzazione della società industriale	31
6. L'ala socialdemocratica: Heller sul rapporto tra Stato, politica ed economia, la <i>Wirtschaftsverfassung</i> di Neumann e la <i>Wirtschaftsdemokratie</i> di Naphtali	36
7. La parabola di Carl Schmitt e la critica al concetto di "Costituzione economica"	47
8. Proposte di "terza via" nella Germania degli anni Trenta: l'economia programmatica nazionale di Sombart.....	57
9. L'ordine costituzionale dell'economia secondo la Scuola degli ordoliberali di Friburgo.....	64

CAPITOLO II "COSTITUZIONE ECONOMICA" E STATO SOCIALE TRA NEUTRALITÀ E RICERCA DI UN SISTEMA ISTITUZIONALE DEL GRUNDGESETZ	75
--	----

1. Legge fondamentale, <i>Sozialstaatlichkeit</i> e "Costituzione economica"	75
2. La separazione tra Stato e società come premessa al dibattito in materia di "Costituzione economica"	83
3. La prima controversia in materia di "Costituzione economica" e la ricerca di un sistema istituzionale nel pensiero di Nipperdey, Krüger e Huber	89
4. Il <i>Bundesverfassungsgericht</i> tra neutralità del <i>Grundgesetz</i> , tutela delle libertà economiche e socialità dell'individuo alla luce dell' <i>Investitionshilfe Urteil</i> del 1954...	97

5. La seconda controversia in materia di "Costituzione economica"	104
6. Il <i>Mitbestimmung Urteil</i> e la «relativa apertura» del <i>Grundgesetz</i> : la centralità dei diritti nella loro dimensione soggettiva in un'economia di libero mercato	111
7. Libertà economiche e <i>Wirtschaftsverfassung</i> alla prova della riunificazione e del diritto europeo. Verso una concezione "oggettiva" della concorrenza?	117
8. Stato sociale, mercato concorrenziale e diritto fondamentale all' <i>Existenzminimum</i>	125
9. Il rapporto tra "Costituzione economica" e Legge fondamentale: testo e ideologia nell'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale	137

CAPITOLO III

INTERVENTO STATALE E VINCOLI DI BILANCIO IN
COSTITUZIONE TRA EQUILIBRIO MACROECONOMICO E
RICERCA DELLA STABILITÀ

1. Politiche di bilancio e Costituzione	143
2. L'esperienza tedesca delle origini: Laband e il bilancio come legge formale. Il dibattito sul potere del Parlamento di "rifiutare il bilancio"	151
3. La decisione di bilancio tra politica e diritto nella Costituzione di Weimar: democraticità del bilancio, assetti istituzionali e conflitti tra poteri	156
4. Il <i>Bonner Grundgesetz</i> : l'impianto normativo originario e il dibattito sulla natura politica della <i>Finanzverfassung</i>	161
5. Le riforme della <i>Finanzverfassung</i> degli anni Sessanta: l'equilibrio economico generale tra dottrina dell'economia sociale di mercato e teorie keynesiane	167
6. Il dibattito sulla dimensione precettiva della clausola dell'equilibrio economico generale alla luce della quindicesima riforma del <i>Grundgesetz</i>	176
7. La riforma del 1969 tra distorsioni dell'equilibrio economico, indebitamento e spese per investimenti: l'apporto del <i>Bundesverfassungsgericht</i>	181
8. La riforma costituzionale del 2009 e l'introduzione della <i>Schuldenbremse</i> come promessa di una nuova fase di neutralizzazioni e razionalizzazioni	188
9. Decisione di bilancio e responsabilità nei confronti delle generazioni future tra teorie economiche, principio democratico e ruolo delle corti	205

CAPITOLO IV

FINANZVERFASSUNG E FEDERALISMO ALLA LUCE DEI
PRINCIPI COSTITUZIONALI IN MATERIA DI PEREQUAZIONE
FISCALE

1. <i>Finanzverfassung</i> e stato federale nel <i>Bonner Grundgesetz</i>	217
2. Perequazione, solidarietà e concezioni del federalismo dal disegno iniziale del <i>Grundgesetz</i> allo «stato federale unitario»	225
3. I meccanismi di redistribuzione delle risorse tra istanze perequative, riunificazione e promesse di riforma: l'imposta sul giro d'affari	235
4. Trasformazioni della "comunità solidale" e nuovi assetti del federalismo tedesco alla luce della giurisprudenza del <i>Bundesverfassungsgericht</i> in materia di perequazione orizzontale	244
5. I <i>Bundesergänzungszuweisungen</i> nella Legge fondamentale e nella giurisprudenza	

del <i>BVerfG</i>	251
6. Altri strumenti con effetti perequativi: compiti comuni e <i>Finanzhilfen</i> nella riforma costituzionale del 1969	261
7. Le riforme costituzionali del 2006 e del 2009: i tratti del c.d. “federalismo sperimentale” tra compiti comuni, <i>Finanzhilfen</i> e piani di risanamento dei bilanci dei <i>Länder</i>	264
8. Un “federalismo concorrenziale” tra democrazia, principio di responsabilità e solidarietà	270
9. Federalismo, perequazione fiscale e giustiziabilità della <i>Finanzverfassung</i>	277

CAPITOLO V

GOVERNO DELL'ECONOMIA E SFIDE DELL'INTEGRAZIONE EUROPEA TRA CRISI ECONOMICO-FINANZIARIA E *FINANZVERFASSUNG*

281

1. L'integrazione europea tra riunificazione tedesca e ingresso nella moneta unica	281
2. Caratteri della <i>EU-Finanzverfassung</i> nella prospettiva del Tribunale costituzionale tedesco: spinte trasformative e tenuta della democrazia rappresentativa.....	288
3. Gestione della crisi e trasformazioni della <i>EU-Finanzverfassung</i> tra solidarietà e limiti dell'integrazione europea	295
4. La giurisprudenza del <i>BVerfG</i> sulla crisi del debito in Europa tra razionalizzazione delle spinte anti-sistema e “dilemma della democrazia”	304
5. Margini di azione e responsabilità del <i>Bundestag</i> : bilancio, obblighi di comunicazione ex art. 23 <i>GG</i> e rispetto del legislatore futuro	311
6. Il Tribunale costituzionale tedesco come interprete della <i>EU-Finanzverfassung</i> : il carattere dell'art. 136 <i>TFUE</i> e il rinvio pregiudiziale alla <i>CGUE</i>	322
7. <i>Solidargemeinschaft</i> , <i>Stabilitätsgemeinschaft</i> e principio democratico.....	336
<i>Bibliografia</i>	345

diritto di partecipazione non si sostanzia in un diritto ad agire per ottenere un'istruzione superiore gratuita (*kein Anspruch auf Kostenfreiheit*), per quanto le rette universitarie debbano essere ragionevoli, socialmente sopportabili e tener conto delle concrete esigenze delle persone con bassi salari o particolari disabilità onde evitare di pregiudicare in concreto la *Chancengleichheit* (in particolare nella forma delle *Bildungschancen*). In questo senso, il legislatore potrebbe anche decidere di offrire alcuni servizi, prima prestati gratuitamente, dietro pagamento di un contributo. E, tuttavia, alla luce di questi principi, secondo i giudici la norma impugnata è incostituzionale per violazione degli artt. 3 e 12 GG perché, di fatto, tratta in modo diverso situazioni equiparabili.

Il diritto in questione, così declinato, per quanto sembri prevalentemente di natura legislativa e spicchi per la diversa perentorietà con cui il *BVerfG* lo qualifica, grazie all'art. 3 GG riesce ad espandersi nella sua portata pratica e, per questa via, i diritti sociali sembrano poter riguardare una continua espansione che innalzi materialmente le condizioni di uguaglianza dei cittadini, non limitandosi a reprimere esiti anti-sistema ⁽²⁴³⁾.

Dal quadro tratteggiato, le ultime decisioni del Tribunale costituzionale in materia di stato sociale sembrano in realtà rafforzare l'impressione che il rapporto tra *Wirtschaftsverfassung* e stato sociale, le cui virtualità erano state utilizzate più volte come vincolo e limite alle libertà economiche, stiano trovando una nuova pacificazione. In esso, infatti, il *Grundrecht auf Existenzminimum*, che pare potenzialmente inquadrabile come un intervento “conforme al mercato”, si erge come diritto fondamentale, coordinandosi con il limite non valicabile del principio di non discriminazione capace di estendere, se del caso, quei diritti sociali di rango sostanzialmente legislativo illegittimamente ristretti solo ad alcuni beneficiari.

9. Il rapporto tra “Costituzione economica” e Legge fondamentale: testo e ideologia nell'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale

In riferimento al concetto di *Wirtschaftsverfassung*, il dibattito che si è svolto in Germania appare ricco di molte sfumature e costellato di luci e ombre. Intrecciandosi, in un primo momento, con il tema di un

⁽²⁴³⁾ Sulle virtualità del principio di eguaglianza in materia di stato sociale cfr. R. CARAVITA DI TORITTO, *Oltre l'eguaglianza formale. Un'analisi dell'art. 3 comma 2 della Costituzione*, cit., pp. 64 ss.

sistema istituzionale da dedursi a partire dai singoli diritti fondamentali e poi articolatosi e sviluppatosi parallelamente al tema dello stato sociale, dei rapporti Stato-società, dell'unificazione e dell'integrazione europea, questo campo di indagine appare particolarmente ricco di suggestioni che si legano strettamente alla dogmatica dei diritti fondamentali, alle loro varie dimensioni e, più in generale, al dibattito sulla forma di stato.

Rimasta invariata la dimensione testuale e la tutela dei singoli diritti fondamentali (in primo luogo, la *Koalitionsfreiheit*, la *Berufsfreiheit* e la proprietà), il *Bundesverfassungsgericht* ha sempre impedito, pur chiamando il legislatore a operare nel rispetto dei caratteri di un'apertura solo relativa basata sui principi dell'economia di mercato, che una dimensione oggettiva della concorrenza si innalzasse a principio costituzionale, anche quando questo sembrava possibile a seguito della riunificazione e sotto la pressione del diritto europeo: entrambi tali fattori, infatti, esercitavano una comune pressione in tal senso, in primo luogo, proprio in virtù dei letterali riferimenti che sia il Trattato di riunificazione, sia i Trattati europei operavano al principio dell'economia sociale di mercato. E, tuttavia, nella giurisprudenza costituzionale pare da ultimo, come descritto, potersi osservare qualche esempio della concreta operatività di questa pressione. Del resto, come accennato, tale favore nei confronti dei principi neoliberali a livello politico-costituzionale pare potenzialmente confermata, sia pur contro-intuitivamente, anche dal modo in cui viene letta la clausola dello stato sociale in combinato disposto con la dignità dell'uomo.

In questo senso, una certa applicazione degli ideali dell'economia sociale di mercato, sempre guardata con un certo sospetto da quella generazione di giuristi che si erano formati all'epoca di Weimar per i suoi tratti più liberali, pare oggi, per quanto non certo inveratasi in modo tale da rispecchiare in pieno il suo modello teorico ⁽²⁴⁾, comunque aver ottenuto un riconoscimento piuttosto ampio.

Si è visto, infatti, come gli studi della Scuola di Friburgo, che propugnava *in nuce* quell'idea di un'economia sociale di mercato che poi avrebbe avuto molta fortuna nel contesto tedesco, influenzarono notevolmente il dibattito in materia di "Costituzione economica" in Germania e assunsero nel tempo un rilievo senz'altro preminente. In particolare, se nella redazione del testo della Legge fondamentale l'idea di

⁽²⁴⁾ Su cui, in modo sintetico ma efficace, cfr. S. VOGEL, *Die soziale Marktwirtschaft als Leitbild für die Wirtschaftspolitik*, cit., spec. pp. 44 ss.

costituzionalizzare un ordine della concorrenza uscì sconfitta, non si può sottovalutare, come rilevato, l'apporto che nella prassi, specie nei primi anni del *Bonner Grundgesetz*, gli studi della Scuola di Friburgo diedero alle istituzioni e al consolidamento dei principi sanciti in Costituzione. E fu, in particolare proprio in campo economico che tale eredità riuscì a imporre un modello in gran parte ispirato agli ideali dell'economia sociale di mercato e sostenuto, almeno fino agli anni Sessanta, da un periodo di continua crescita economica, crescita demografica e bassa inflazione. Tale orientamento, di certo forte su un piano politico-culturale, fu ben presto contaminato dall'interpretazione costituzionale e dal rilievo che assunsero le ragioni comunitarie e le idee di giustizia sociale. Da questo punto di vista, Foucault ha avuto senz'altro il merito di mettere in luce quanto i principi neoliberali propugnati dagli ordoliberali abbiano politicamente plasmato l'economia tedesca, ma che questi contribuirono a dare vita, in concreto, a un modello non del tutto compatibile con le loro idee originarie e alternativo rispetto al *New Deal* statunitense e all'impostazione di Beveridge⁽²⁴⁵⁾ nel Regno Unito⁽²⁴⁶⁾: l'ordoliberalismo – scrive Foucault – «non è stato, e di fatto non ha potuto essere, applicato alla lettera in Germania. La politica sociale tedesca ha fatto ricorso a tutta una serie di elementi, alcuni dei quali provenivano dal socialismo di stato bismarckiano, altri dall'economia keynesiana, altri ancora dal piano Beveridge» e ciò ha comportato che «gli ordoliberali non hanno potuto riconoscersi completamente nella politica tedesca»⁽²⁴⁷⁾. Superata una netta contrapposizione, tale contesto favorì dunque l'affermarsi di una sorta di «*Konsensusliberalismus*», secondo il quale principi della democrazia liberale e politiche di riforma ispirate al principio

⁽²⁴⁵⁾ Su cui cfr. il famoso *Report* W. BEVERIDGE, *Social Insurance and Allied Service* (1942), trad. it. *Assicurazioni sociali e servizi affini*, ora in M. LA ROSA, L. BENEDETTI, F. FRANZONI, P. GRAZIOLI (a cura di), *Solidarietà, equità e qualità. In difesa di un nuovo welfare in Italia*, Milano, FrancoAngeli, 1995, pp. 15 ss.

⁽²⁴⁶⁾ M. FOUCAULT, *Nascita della Biopolitica. Corso al Collège de France (1978-1979)*, cit., spec. pp. 113 ss.; pp. 125 ss.; pp. 141 ss. e, in generale, sui tratti del liberismo in economia in Germania, pp. 73 ss.; di recente, invece, sul pensiero di Foucault con riferimento particolare alle differenze tra le riflessioni di Hayek e le teorie degli ordoliberali J. MARCHETTI, *Mercato, potere e libertà. Un percorso liberale tra Hayek e Foucault*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2015, pp. 235 ss.; cfr. sulle peculiarità del piano Beveridge F. POLITI, *Diritti sociali e dignità umana nella Costituzione repubblicana*, Torino, Giappichelli, 2011, pp. 84 ss.

⁽²⁴⁷⁾ M. FOUCAULT, *Nascita della Biopolitica. Corso al Collège de France (1978-1979)*, cit., pp. 127-128.

dello stato sociale erano compatibili» ⁽²⁴⁸⁾.

L'imporsi di un c.d. "liberalismo positivo" in cui il governo aveva il compito di intervenire in campo economico per contrastare i monopoli e limitando al minimo le politiche di redistribuzione della ricchezza garantendo un «minimo esistenziale» per chi fosse al di fuori delle dinamiche competitive del mercato, infatti, fu in un primo tempo il risultato di scelte politiche precise poste in essere già nei primi anni Cinquanta dal Cancelliere Adenauer e dal suo ministro dell'economia Erhard, sotto la guida del consigliere di quest'ultimo, Müller-Armack. Proprio Müller-Armack, peraltro, come detto, coniò l'espressione *economia sociale di mercato* in un suo celebre lavoro ⁽²⁴⁹⁾ che, peraltro, fu oggetto di una famosa presa di posizione di Einaudi che sostenne come l'aggettivo *sociale* fosse solo un *riempitivo* e rispondesse all'«ufficio meramente formale di far star zitti politici e pubblicisti iscritti al reparto "agitati sociali"» ⁽²⁵⁰⁾. Ma la realtà del sistema politico tedesco nella prassi, in particolare nel corso degli anni Sessanta, riuscì ad emanciparsi da alcuni dei precetti più propriamente liberali, dando

⁽²⁴⁸⁾ Così J. P. THURN, *Welcher Sozialstaat? Ideologie und Wissenschaftverständnis in den Debatten der bundesdeutschen Staatsrechtslehre 1949-1990*, cit., p. 133 (t.d.a.).

⁽²⁴⁹⁾ Cfr., in lingua italiana, A. MÜLLER-ARMACK, *Economia sociale di mercato*, ora in F. FORTE, F. FELICE (a cura di), *Il liberalismo delle regole*, cit., pp. 89 ss.; A. SOMMA, *La dittatura dello spread. Germania, Europa e crisi del debito*, cit., pp. 44 ss. rileva però una polemica sul punto. Su come, in questi anni, ben presto anche l'SPD sarebbe confluito in quella che è stata definita «la governamentalità economico-politica che la Germania si era data a partire dal 1948» (p. 88) cfr. M. FOUCAULT, *Nascita della Biopolitica. Corso al Collège de France (1978-1979)*, cit., spec. pp. 85 ss.; sui vari economisti ordoliberali spec. pp. 93 ss.

⁽²⁵⁰⁾ L. EINAUDI, *È un semplice riempitivo!*, in *Prediche inutili* (1959), Torino, Einaudi, 2011, pp. 300 ss., p. 319 il quale sostiene come «chi non legge al di là dei nomi e dei titoli osserva: politica "sociale" e quindi non politica "liberale" di mercato; quindi un mercato sì, ma soggetto alla socialità, quindi subordinato e guidato dallo Stato [...]». E ammonisce: «sia ripetuto perciò ad evitare equivoci, che il liberalismo tradizionale, classico, liberista è innanzi tutto una invenzione poco spiritosa dei dirigenti e dei socialisti, che nessuno dei grandi classici è mai stato "liberista" nel significato caricaturale dei denigratori, che ognuno di essi dava allo Stato, oltre a quello di gendarme, compiti economici, quelli che i tempi richiedevano» (p. 302). Di recente, molto critico verso la mistificazione propria nel «riferimento alla socialità», A. SOMMA, *La dittatura dello spread. Germania, Europa e crisi del debito*, cit., spec. pp. 20 ss. dove si legge che «l'economia sociale di mercato, infatti, è tale perché identifica nel mercato il meccanismo migliore, e in questo senso sociale, di produrre e redistribuire ricchezza» (p. 13). In tal senso, in realtà, sembra anche portare la lettura di G. BOGNETTI, *La Costituzione economica italiana*, cit., pp. VIII ss. che, con riferimento al contesto italiano, sottolineava come fosse necessario superare «una lettura oltranzisticamente "socialdemocratica" del nostro modello di economia» (p. VIII) in favore di «un'autentica "economia sociale di mercato"» (p. X).

spazio a politiche ispirate dall'art. 20 GG capaci di infondere un significato nuovo all'intera dogmatica dei diritti fondamentali ⁽²⁵¹⁾. E ciò nel costante e sistematico rifiuto di quelle opzioni ideologiche minoritarie, sostenute, per esempio, da Abendroth, che invece tendevano a legare il concetto di *Wirtschaftsverfassung* con un radicale ripensamento, e financo sovvertimento, delle tradizionali libertà economiche.

In conclusione, nell'esperienza tedesca, si può sottolineare che per un verso, il dibattito costituzionale in materia economica ha continuato a lungo, forse anche più che in altri ambiti, a risentire dell'elaborazione weimariana ⁽²⁵²⁾: non solo per quanto riguarda il tema della stabilità e dell'equilibrio economico complessivo (su cui cfr. *infra* Cap. III) e con riferimento alla stabilità monetaria e dei prezzi, alla cui tutela fu preposta la *Deutsche Bundesbank* ⁽²⁵³⁾; ma anche, con riferimento ad una nuova idea di *Wirtschaftsdemokratie*, che ha continuato a rappresentare un orizzonte secondo cui plasmare il nuovo ordine dell'economia compatibilmente con le istanze provenienti dalla *Sozialstaatlichkeit* e che è poi sfociata nella regolazione della *Mitbestimmung*. Del resto, gli esiti dell'itinerario descritto, da un lato, dimostrano un netto rifiuto opposto dal *BVerfG* ad accogliere l'idea di una *Wirtschaftsverfassung* vincolante plasmata secondo i canoni dell'economia sociale di mercato sulla base di un'interpretazione oggettiva e sistematica dei singoli diritti; dall'altro, però, mettono anche in evidenza la centralità che ha

⁽²⁵¹⁾ Cfr. P. HÄBERLE, *Grundrechte im Leistungsstaat*, cit., pp. 43 ss.; su cui di recente J. P. THURN, *Welcher Sozialstaat? Ideologie und Wissenschaftverständnis in den Debatten der bundesdeutschen Staatsrechtslehre 1949-1990*, cit., pp. 146 ss.

⁽²⁵²⁾ Per un bilancio del rilievo dell'esperienza weimariana nel nuovo contesto cfr. U. J. SCHRÖDER, A. VON UNGERN-STERNBERG (a cura di), *Zur Aktualität der Weimarer Staatsrechtslehre*, Tübingen, Mohr Siebeck, 2011; sulle continuità e le discontinuità tra Weimar e Bonn, cfr. F. K. FROMME, *Von der Weimarer Verfassung zum Bonner Grundgesetz*, Tübingen, Mohr Siebeck, 1960; in merito, cfr. anche G. GOZZI, *Democrazia e diritti. Germania: dallo Stato di diritto alla democrazia costituzionale*, cit., pp. 119 ss.

⁽²⁵³⁾ Nel *Grundgesetz* regola la Banca l'art. 88 GG, poi attuato con il *Gesetz über die Deutsche Bundesbank* del 26 luglio 1957 su cui cfr. K. W. NÖRR, *Die Republik der Wirtschaft. Recht, Wirtschaft und Staat in der Geschichte Westdeutschlands, Teil I, Von der Besatzungszeit bis zur Großen Koalition*, spec. pp. 154 ss. e K. W. NÖRR, *Die Republik der Wirtschaft. Recht, Wirtschaft und Staat in der Geschichte Westdeutschlands, Teil II, Von der sozial-liberalen Koalition bis zur Wiedervereinigung*, cit., pp. 112 ss. Cfr. anche R. BIFULCO, *Bundesbank e Banche centrali dei Länder come modello del sistema europeo delle Banche centrali*, in F. GABRIELE (a cura di), *Il governo dell'economia tra "crisi dello Stato" e "crisi del mercato"*, Bari, Cacucci, 2005, pp. 41 ss.; e, più in generale sul processo di progressiva affermazione di questo tipo di istituzioni, C. GIANNINI, *L'età delle banche centrali*, Bologna, Il Mulino, 2004; per alcuni cenni sulla *Bundesbank*, pp. 296 ss.; in merito cfr. anche D. MARSH, *The Bundesbank. The Bank that rules Europe*, London, Mandarin, 1992.

avuto in questa riflessione lo scontro sul significato della clausola in materia di stato sociale in un contesto che doveva rimanere ispirato al principio di libertà e le aperture al riconoscimento di un certo ordine dell'economia.

Alla luce di quanto riferito, si può dunque convenire sul fatto che l'idea di un'economia sociale di mercato, per quanto non elevata a principio di rango costituzionale, sia riuscita senza dubbio a influenzare in modo molto profondo l'ordine tedesco dell'economia a livello materiale, plasmandolo, ma che questa nei suoi connotati classici è stata ed è tuttora "contaminata" e smussata nei suoi esiti potenzialmente più estremi ⁽²⁵⁴⁾, in virtù delle politiche socialdemocratiche poste in essere in attuazione della clausola dello stato sociale che consentono e hanno consentito al legislatore interventi volti a proteggere istanze di giustizia sociale.

Oggi, come detto, sembra imporsi un nuovo aggiornamento di questo difficile equilibrio che vede l'affermarsi di un certo modello di capitalismo che porta tracce di una matrice statunitense a scapito del classico modello tedesco di tipo "renano": da questo processo metteva in guardia chi, professando la superiorità del secondo denunciava il rischio di una «convergenza» tra i due modelli che sacrificasse, sull'altare del mercato, la coesione sociale ⁽²⁵⁵⁾ e che sembra almeno in parte coerente con la strada intrapresa dal Cancelliere Schröder con le riforme Hartz ⁽²⁵⁶⁾.

⁽²⁵⁴⁾ M. FOUCAULT, *Nascita della Biopolitica. Corso al Collège de France (1978-1979)*, cit., p. 129.

⁽²⁵⁵⁾ M. ALBERT, *Capitalismo contro capitalismo. Dieci anni dopo*, cit., spec. pp. 387 ss.; p. 390.

⁽²⁵⁶⁾ Cfr. in questo senso per lo spirito di quelle riforme V. CASTRONOVO, *La sindrome tedesca. Europa 1989-2014*, Roma-Bari, Laterza, 2014, pp. 96 ss. Cfr. anche *supra* par. 8 e *infra* Cap. V.